

(N. 592)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MAGLIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1954

Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1952 approvava un disegno di legge proposto dagli onorevoli Camposarcuno, Sedati, Sammartino ed altri, col quale si riconosceva la necessità inderogabile di prorogare il termine stabilito dalla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della nostra Costituzione. La norma in parola consente, nel termine di cinque anni, la possibilità di creare nuove Regioni, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal 1° comma dell'articolo 132 e cioè il minimo di popolazione di almeno 500 mila abitanti. I cinque anni scadevano il 31 dicembre 1952 e la norma non si potè applicare per la mancanza, tuttora attuale, delle leggi sulla costituzione e sul funzionamento delle Regioni e sulla procedura per la loro attuazione, e quindi gli onorevoli proponenti si fecero doverosa premura di presentare la proposta di proroga, che particolarmente riguardava i legittimi interessi e l'antica aspirazione del Molise ad essere reso Regione a sè stante, mentre ora è unito agli Abruzzi.

La Camera dei deputati, su parere favorevole della III e della I Commissione permanente, nonchè del Governo, dopo ampia discussione, approvò il disegno di legge e questo fu rimesso al Senato, dove fu contrassegnato col n. 2632. La nostra 1ª Commissione permanente, con chiara ed esauriente relazione dell'onorevole senatore Riccio, ne propose l'approvazione all'Assemblea e il disegno di legge venne anche iscritto all'ordine del giorno, al Capo II, n. 6, della seduta del 26 marzo 1953.

Senonchè le note vicende parlamentari e lo scioglimento del Senato ne hanno impedita la discussione.

Mi onoro pertanto ripresentare alla vostra approvazione questo provvedimento il quale, senza entrare nel merito dell'ordinamento regionale e uniformandosi ad altri disegni di legge (come quelli dell'onorevole De Caro e del senatore Bergmann per la proroga del termine delle elezioni regionali) mira soltanto a mantenere in vita una disposizione che è di somma e vitale importanza per la Regione

molisana già riconosciuta come tale nella sua autonomia e dalla II Sottocommissione dei « 75 » e dalla stessa Costituzione alla IV delle disposizioni transitorie e finali, per le elezioni del primo Senato della Repubblica.

Sulla necessità della proroga, da tutti riconosciuta, e sulla validità legislativa e costituzionale del disegno di legge, anche per quanto riguarda la possibilità di prorogare un termine che è scaduto nella forma ma sempre efficiente

nello spirito della norma transitoria costituzionale, vi fu lunga discussione e concorde consenso, onde basta riportarsi a quanto già fu detto ed esposto.

Sono certo che vorrete dare il vostro voto al mio disegno di legge che potrà consentire al Molise di chiedere, a suo tempo, nelle forme e nei termini costituzionali, il riconoscimento regionale che lo porrà ancor meglio sulla via di un luminoso progresso civile e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cinque anni di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione è prorogato di altri cinque anni, ed in ogni caso sino alla promulgazione delle norme per la costituzione e il funzionamento delle Regioni.